



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

DG PQAI

PROT. N. 97219 DEL 30/12/2016

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, modificato con D.M. 9 giugno 2015, n. 1998 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del DPCM n. 105/2013;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 2016, n. 1079, registrata alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2016, reg. n. 429, recante "indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2016";

VISTA la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2016, prot. n. 1265, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio il 5 aprile 2016 al visto n. 416, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 1079/2016, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTA la Direttiva integrativa Dipartimentale DIPQAI n. 3264 del 4 agosto 2016 registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio n. 845 del 4 agosto 2016;

VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTO il D.M. n.797 del 16.10.2002 recante approvazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO quanto stabilito e pubblicato dall'IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) all'art.6A dell'Accordo Internazionale e all'art.6A, punti 10 (relativo alle sostanze proibite) e 16 (elenco delle sostanze la cui presenza al di sotto della soglia non è considerata proibita);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

PROT. N. 97219 DEL 30/12/2016

CONSIDERATO che l'Italia risulta firmataria del sopracitato accordo internazionale;

RAVVISATA l'esigenza di adeguare l'allegato 1 e 2 del D.M. 797 del 16.10.2002 e sue modifiche e integrazioni a quanto disposto dall'IFHA;

DECRETA

Articolo unico

Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite è modificato secondo il testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2017.

Il Direttore generale

F.to Francesco Saverio Abate

Allegato

DG PQAI

PROT. N. 97219 DEL 30/12/2016

ALLEGATO 1

SOSTANZE PROIBITE

Le seguenti sono sostanze proibite:

sostanze capaci in qualsiasi momento di causare un'azione o effetto, o sia un' azione ed un effetto su uno o più dei seguenti sistemi corporei :

Sostanze che agiscono sul sistema nervoso

Sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare

Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio

Sostanze che agiscono sul sistema digestivo

Sostanze che agiscono sul sistema urinario

Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo

Sostanze che agiscono sul sistema muscoloscheletrico

Sostanze che agiscono sul sistema circolatorio

Sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati contro agenti infettivi

Sostanze che agiscono sul sistema endocrino

- **Sostanze endocrine e loro analoghi sintetici**
- **Agenti mascheranti**
- **Trasportatori di ossigeno**
- **Agenti che direttamente o indirettamente possono influenzare o manipolare l'espressione genica**

Allegato

DG PQAI

PROT. N. 97219 DEL 30/12/2016

ALLEGATO 2

. Elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sottoindicati non è considerata proibita:

SOSTANZA	SOGLIA
Arsenico	• 0.3 microgrammi totale per millilitro in urina
Boldenone	• 0.015 microgrammi libero e coniugato per millilitro in urina di maschi (escluso i castroni)
Diossido di carbonio	• 36 millimoli per litro nel plasma
Cobalto	• 0.1 microgrammi totale per millilitro in urina o • 0.025 microgrammi di cobalto totale per millilitro (libero e legato alle proteine) nel plasma
Dimetilsolfossido	• 15 microgrammi per millilitro in urina o • 1 microgrammo per millilitro nel plasma
Estranediolo nei maschi (escluso i castroni)	• 0.045 microgrammi libero e glucuroconiugato di 5 α -estrane-3 β , 17 α -diol per millilitro in urina, quando, nella fase di screening, il libero e glucuroconiugato 5 α -estrane-3 β , 17 α -diol supera il libero e glucuroconiugato 5,10 estrene-3 β ,17 α -diol in urina.
Idrocortisone	• 1 microgrammo per millilitro in urina
Metoxitiramina	• 4 microgrammi libero e coniugato per millilitro di 3 metoxitiramina in urina
Acido salicilico	• 750 microgrammi per millilitro in urina o • 6.5 microgrammi per millilitro nel plasma
Testosterone	• 0.02 microgrammi libero e coniugato per millilitro in urina di castrone o • 100 picogrammi libero per millilitro nel plasma di castrone • 0.055 microgrammi libero e coniugato per millilitro in urina di femmine non gravide

N.B.: ogni soglia, incluse quelle della stessa sostanza in urina e nel plasma, può essere applicata indipendentemente